

PARERE DEL REVISORE DEL CONTO

Il sottoscritto revisore del conto di Questo Spettabile Comune nominato in data 28/12/2020 con delibera del Consiglio Comunale n 42 in ossequio all'art. 234 del D. Lgs. 267/00,

- richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del dlgs. 267/2000, in relazione alla bozza di delibera del Consiglio Comunale di revisione periodica delle partecipazioni,
- vista la documentazione trasmessa dai competenti uffici,
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile,
- richiesti gli opportuni chiarimenti,

In particolare, il revisore ha analizzato la seguente documentazione:

1. Proposta di delibera per l'approvazione della ricognizione ordinaria delle società partecipate;
2. Le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 20 D.Lgs. 175/2016);

PREMESSO

- Che secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20;
- Che sussiste in capo all'Ente, l'obbligo di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari;
- Che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;
- Che secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017): la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

Visto

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:
 - l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
 - l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche";

CONSIDERATO

- per la società GASPIÙ Distribuzione s.r.l., partecipata indiretta di secondo livello di questo Comune per il tramite di D.G.N. SRL a sua volta partecipata indiretta del Comune di Bricherasio per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.a., sono concluse le procedure di liquidazione volontaria in data 08.02.2022;
- per la società Galatea s.c.a.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è in corso la procedura di dismissione;
- la società Acque Potabili Siciliane S.p.A., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., risulta sottoposta a procedura fallimentare in liquidazione/scioglimento;
- per la società SAP S.p.A., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è stata avviata la procedura di scioglimento anticipato volontario con la conseguente messa in liquidazione in data 29.04.2021;

PRESO ATTO

- che nella relazione tecnica allegata sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune;
- che, dall'analisi delle suddette schede, risultano non emergere partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;
- che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, risultano non emergere necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione.;
- che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse così rappresentato:

Mantenimento senza interventi (partecipazioni dirette):

- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.,
- ACEA Pinerolese Energia s.r.l.,
- ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.,
- SMAT S.p.A.,
- ASMEL Consortile S.c.a.r.l.,

Mantenimento senza interventi (partecipazioni indirette):

- Distribuzione Gas Naturale s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
- Amiat V S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
- T.R.M. S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
- E-GAS s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Energia S.r.l.,
- RISORSE IDRICHE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
- AIDA AMBIENTE S.r.l. per il tramite di SMAT S.p.A.,
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
- NORD OVEST SERVIZI S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
- MONDO ACQUA S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,

- PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
- ASMEA Srl.

Visto quanto sopra,

- preso atto che la delibera non comporta variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024,
- in ottemperanza ai doveri che competono all'Organo di Revisione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile,

TENUTO CONTO

- Che riguardo al Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate sussiste la coerenza operativa alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.
- Che pur non sussistendo un obbligo di legge, si rinnova l'invito a valutare l'alienazione delle partecipazioni dirette di modesta entità, quali quelle che non raggiungono l'1%, andando conseguentemente ad eliminare le partecipazioni indirette collegate,

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO

Si esprime parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.

Asti lì 15/12/2022

Dr. RENATO BERZANO

